



**Alla c.a  
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

**Oggetto: ID 2129. PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. “Permesso di ricerca di risorse geotermiche SAN LORENZO A MERSE” ubicato nei Comuni di Murlo, Monticiano, Monteroni d’Arbia e Sovicille. Proponente: Geotermia Zero Emission Italia srl.  
Trasmissione provvedimento di Nulla osta e di VinCA.**

Con la presente si trasmette il provvedimento indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Per il Responsabile Dott. Enrico Vignaroli  
(Il Dirigente sostituto Arch. Domenico Bartolo Scrascia)



Alla c.a.  
Settore Valutazione Impatto Ambientale

**OGGETTO: ID 2129. PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. “Permesso di ricerca di risorse geotermiche SAN LORENZO A MERSE” ubicato nei Comuni di Murlo, Monticiano, Monteroni d’Arbia e Sovicille. Proponente: Geotermia Zero Emission Italia srl.**  
**Rilascio di Nulla Osta. Espressione degli esiti della VINCA.**

Il Dirigente del Settore VAS e VINCA

Richiamata la normativa di riferimento

- le Direttive Europee nn. 43/1992 e 147/2009;
- il D.P.R. n. 357/1997;
- la Legge Regionale Toscana n. 30/2015 recante norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale;
- la Legge Regionale Toscana n. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” ed in particolare l'art. 68 (vincolo idro);
- il D.P.G.R. n. 48/R/2003 “Regolamento Forestale della Toscana” (nulla osta);
- le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019)

Viste le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 644/2004, n.1223/2015 (nel caso in cui l'istanza interessi ZSC);

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1346 del 29/12/2015, relativa allo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, nonché la delibera della Giunta Regionale n.13/2022, così come integrata dalla delibera n.866/2022, che sono state adottate per adeguare le modalità procedurali e la modulistica per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza ambientale;

Visto la richiesta di Screening presentata con l'istanza di PAUR di cui al protocollo regionale 2023/556389 del 07/12/2023;

Viste le integrazioni pervenute con nota Prot. RT n. 2024/124396 del 21/02/2024 e 460604 del 23/08/2024;

Premesso che:

- l'area interessata dall'intervento ricade parzialmente all'interno dei Siti Natura 2000 ZSC Alta Val di Merse e ZSC Basso Merse;
- l'area interessata dall'intervento ricade all'interno della Riserva Naturale regionale Basso Merse, di competenza di questo Settore, e della Riserva naturale statale Tocchi, di competenza del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena;

Visto il Regolamento della Riserva Naturale regionale Basso Merse approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 114 del 27/09/1999, ancora in vigore ai sensi dell'art. 109 della L.R. 30/2015 (in particolare comma 2);

Visti i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 ZSC Basso Merse e ZSC Alta Val di Merse, adottati dalla Provincia di Siena con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 23/06/2015;

Acquisito il parere del soggetto gestore dell'area protetta nazionale interessata (Riserva Naturale Statale Biogenetica Tocchi), pervenuto con nota prot. 565496 del 29/10/2024, richiesto con nota del competente ufficio in data 25/10/2024, prot. 560233;

#### CONSIDERATO E RILEVATO CHE

Gli interventi previsti ricadono parzialmente all'interno di siti della rete Natura 2000 ZSC "Alta Val di Merse" (cod. IT5190006) e ZSC "Basso Merse" (cod. IT5190007). L'area interessata dal progetto interessa parzialmente anche la Riserva naturale regionale Basso Merse, di competenza di questo Settore, e la Riserva naturale statale Tocchi, di competenza del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena.

Per quanto riguarda la documentazione di competenza di questo Settore, il proponente ha presentato istanza di *screening* di incidenza per i siti Natura 2000 ZSC "Alta Val di Merse" e ZSC "Basso Merse" e istanza di nulla osta di cui all'art. 52 della L.R. 30/2015 per la Riserva naturale regionale Basso Merse, utilizzando il Format previsto dalla D.G.R. 13/2022.

Il proponente dichiara che il progetto fornito rappresenta già il livello avanzato di progettazione, con ubicazione delle indagini e realizzazioni esecutive.

Questo Settore aveva richiesto con nota prot. 44549 del 26/01/2024 alcune integrazioni e chiarimenti rispetto alla documentazione trasmessa all'avvio del procedimento; il proponente ha risposto alla richiesta con nota prot. 124396 del 21/02/2024, trasmettendo nuovamente la documentazione di competenza per la Vinca, in parte aggiornata e integrata.

In particolare nel Format di screening aggiornato, presentato con le integrazioni, il proponente dichiara di rispettare le Condizioni d'Obbligo CO\_GEN\_02, CO\_GEN\_04, CO\_GEN\_07, CO\_EDI\_13.

L'art. 88 c.5 della L.R. 30/2015 prevede che *"Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati"* il rilascio del provvedimento da parte della Regione, quale Autorità competente alla VincA, sia subordinato all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione dell'Area Protetta nazionale di cui alla legge 394/91.

Per quanto riguarda la **conformità agli strumenti di attuazione della Riserva naturale regionale "Basso Merse"**, l'art. 52 della L.R. 30/2015 prevede che il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, sia subordinato al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina definiti dalla legge per le riserve regionali.

In particolare riguardo la disciplina per le riserve:

- l'art. 4 della L.R. 30/2015 definisce le Riserve Naturali regionali come *"territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi"* (comma 1) e stabilisce che l'istituzione delle riserve naturali persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 394/1991 (comma 2). Tra queste finalità vi sono in particolare le seguenti:
  - a) *conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;*

- b) *applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;*
- c) *promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;*
- d) *difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.*
- l'art. 48 comma 2 della L.R. 30/2015 vieta per tutte le Riserve naturali regionali “l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento”;
- l'art. 48 comma 3 della L.R. 30/2015 stabilisce che “Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
  - [...]
  - b) *le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;* [...]”
- l'art. 48 comma 3 bis della L.R. 30/2015 (“Prescrizioni per le riserve naturali regionali”) dispone l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal Regolamento della Riserva; l'art. 11 al comma 3 della L. 394/1991 vieta “*le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:*
  - a) *la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;* [...]
  - c) *la modificazione del regime delle acque;* [...]
  - e) *l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;*

La Riserva naturale regionale “Basso Merse” è stata istituita con D.C.P. n. 38 del 21/03/1996 e con D.C.P. n. 127 del 17/07/1996.

Con Delibera di C.P. n. 114 del 27 settembre 1999, è stato approvato il “Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto e Siena”, ancora in vigore ai sensi dell'art. 109 della L.R. 30/2015 (in particolare comma 2).

Il Regolamento, all'art. 3 comma 4, stabilisce che la gestione del Sistema delle Riserve Naturali di Siena è finalizzata “*alla conservazione degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla biodiversità*”, “*alla promozione ed incentivazione delle attività produttive compatibili presenti e quelle future che potrebbero derivare da opportunità relative all'attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali*”, “*alla promozione e incentivazione delle attività di tempo libero compatibili*”, “*allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca*” e “*alla promozione delle attività coordinate d'informazione e educazione Ambientale*”.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della L.R. 30/2015, disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area protetta stabilendo che nelle Riserve Naturali sono consentite, purché compatibili con le loro finalità, le utilizzazioni tradizionali, siano esse produttive, artigianali e agro-silvo-pastorali, ecc. (art. 11 comma 1); tali attività sono incentivate purché coerenti con il Piano di Gestione.

L'art. 10 al comma 1 stabilisce che “*Nelle Riserve Naturali del Sistema, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 49/95, sono vietati la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio in contrasto con le finalità del Sistema*”.

L'art. 12 disciplina l'accesso e la circolazione, e stabilisce che l'accesso è sempre consentito e libero per i proprietari di immobili ricadenti all'interno dell'area protetta e per coloro che vi svolgono le proprie attività lavorative; per quanto riguarda la circolazione motorizzata, questa è normalmente consentita nelle strade statali, provinciali e comunali, mentre non è consentita la circolazione fuoristrada, salvo casi particolari, tra cui vigilanza e soccorso, studi e ricerche espressamente autorizzate dall'ente gestore e attività di cui all'art. 11; il comma 7 dell'art. 12 rimanda alle disposizioni della L.R. 48/1994 per i casi non previsti dal Regolamento; il caso in oggetto, in particolare, riguarda l'accesso e il transito con mezzi motorizzati nella Riserva per motivi di lavoro (art. 3 comma 1 lettera f) della L.R. 48/1994, per il quale, in caso vengano interessate strade diverse da quelle pubbliche statali, provinciali e comunali, deve essere acquisita l'apposita autorizzazione al transito dal soggetto gestore della stessa.

Il Piano di Gestione della Riserva naturale "Basso Merse" (approvato con D.G.P. n. 191 del 4 maggio 1999) costituisce, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, strumento di attuazione del Sistema delle Riserve Naturali.

Gli obiettivi strategici della Riserva naturale individuati dal Piano di Gestione sono i seguenti:

- 1) *Salvaguardia e tutela delle zone fluviali.*
- 2) *Restauro e mantenimento delle componenti faunistiche.*
- 3) *Salvaguardia e conservazione delle cenosi vegetazionali.*
- 4) *Valorizzazione dell'area sotto il profilo didattico.*

Gli obiettivi specifici per ambito e le relative azioni, fra quelle pertinenti agli ambienti interessati e al progetto in oggetto, sono i seguenti:

#### Ambito VEGETAZIONE

- obiettivo *"Salvaguardia della vegetazione serpentinicola (garighe su ofioliti) e conservazione delle cenosi forestali"*:
  - AZIONE a) *Zona a Conservazione Vegetazionale: non eseguire interventi nelle aree indicate nella Carta n°2 nell'area indicata nella Carta n. 2, non eseguire interventi nelle garighe e nelle zone caratterizzate da macchia mediterranea; nelle zone caratterizzate da boschi di sclerofille, invece, effettuare solamente interventi di avviamento all'alto fusto e/o diradamento.*

#### Ambito ZONE RIPARIALI E CORPI D'ACQUA

- obiettivo *"Salvaguardia e conservazione dell'ambiente ripariale"*
  - AZIONE a) *Zona a Conservazione Vegetazionale: il taglio delle superfici circostanti i corsi d'acqua, indicate nella Carta n. 2, deve essere ridotto alla rimozione di eventuali piante in alveo che presentino rischi di ostruzione in caso di piena.*

Secondo la Carta degli Interventi gestionali del Piano di Gestione della Riserva naturale "Basso Merse" (carta n. 2), le attività previste, sono così distribuite:

- i rilievi idrogeologici e chimici non sono localizzati nell'area del permesso di ricerca, potranno quindi potenzialmente interessare anche la Riserva ma saranno comunque limitati al campionamento, con personale a piedi, di piccole quantità di acqua e gas;
- i rilievi gravimetrici che saranno effettuati all'interno della Riserva sono complessivamente n. 38 e ricadono in parte in "Zona a conservazione vegetazionale" (n. 18), in parte in zona destinata a "Eliminazione dei soprassuoli artificiali (n. 1), in parte in zona destinata a "Coltivazione dei soprassuoli forestali" (n. 15) e in parte (n. 4 rilievi) in aree dove il Piano non stabilisce specifici interventi o indirizzi;
- i rilievi magnetotellurici che saranno effettuati all'interno della Riserva sono complessivamente n. 9, di cui n. 5 sono ricompresi in "Zona a conservazione vegetazionale", n. 3 ricadono in zona destinata a "Coltivazione dei soprassuoli forestali" e n. 1 rilievo ricade in aree dove il Piano non stabilisce specifico intervento o indirizzi;
- il rilievo sismico con mezzi Vibroseis interesserà un tracciato di circa 250 m in corrispondenza del confine della Riserva sulla S.G.R. 73 Siena-Grosseto, un tratto di circa 1.100 m sulla strada bianca Vallerano-Montepescini, in parte sul confine e in parte all'interno della Riserva, un tratto di 1.800 m sulla strada comunale

di Montepescini, in gran parte sul confine della Riserva e in parte interna, e circa 500 m sulla strada bianca di Olivello, sul confine dell'area protetta.

Per quanto riguarda la valutazione dell'incidenza sulla ZSC "Basso Merse", la D.G.R. 644/2004 non individua criticità per il sito relativamente alla tipologia di attività in oggetto, mentre tra gli obiettivi di conservazione del sito indica la *"Tutela/riqualificazione dei corridoi fluviali e dei relativi popolamenti faunistici"* (priorità EE), la *"Tutela dell'eterogeneità del mosaico ambientale e salvaguardia degli stadi pionieri e intermedi delle successioni"* (E), la *"Tutela delle specie animali di maggiore interesse conservazionistico e ricostituzione di popolazioni vitali di lontra"* (E), la *"Tutela e recupero delle garighe su ofioliti"*, il *"Mantenimento della continuità delle estese e ininterrotte cenosi forestali, tutela e incremento dei livelli di naturalità (anche mediante progressiva sostituzione del pino marittimo e delle altre conifere di impianto con latifoglie autoctone) e di maturità"* (M).

La D.G.R. 1223/2015, per la ZSC "Basso Merse", in riferimento alla tipologia di attività in oggetto, non individua specifiche misure, tuttavia sono applicabili le seguenti misure regolamentari:

- GEN\_01 - Tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie). E' comunque consentito il loro restauro ed adeguamento per motivi di sicurezza e di prevenzione e salvaguardia da dissesti idrogeologici.
- GEN\_06 - Divieto di:
  - circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod.;
  - costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati;
  - allestimento di tracciati o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 della Legge Regionale 27 giugno 1994, n. 48.Sono inoltre fatte salve, sulle piste da sci ricomprese nei Piani Provinciali approvati con le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 e in presenza di idoneo innevamento, le manifestazioni che prevedono la circolazione di motoslitte, previo esito positivo della Vinca.
- RE\_H\_02 - Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico.

La Provincia di Siena, con D.C.P. n. 25 del 23/06/2015, ha adottato il Piano di Gestione della ZSC "Basso Merse", che fino al momento della sua approvazione, costituisce riferimento per il procedimento della Valutazione di Incidenza (punto 5 del deliberato).

La Carta degli Habitat allegata al Piano (Tav. 2G) segnala all'interno dell'area del permesso di ricerca gli habitat 3240, 3260, 3280, 4030, 5130, 5210, 6130, 6210, 6420, 91AA\*, 91M0, 9260 92A0 e 9340.

Tuttavia, l'unica attività che prevede interventi che potrebbero interferire con gli habitat, per la maggiore permanenza degli operatori e per la presenza di attività di scavo necessarie alla posa della strumentazione, è il rilievo magnetotellurico, che prevede 25 punti di campionamento interni al sito, di cui 20 ricadenti in gran parte negli habitat forestali 91AA\*, 91M0, e 9340, e in numero minore negli habitat di arbusteti ofiolitici 5210 e nella vegetazione ripariale 92A0.

I rilievi sismici con mezzi Vibroseis utilizzeranno la viabilità pubblica esistente, pertanto non saranno coinvolti habitat di interesse comunitario; la posa degli strumenti di misura, che avverrà ai lati delle strade percorse, non è suscettibile di produrre interferenze di alcun tipo.

La Carta delle Aree di rilevante interesse floro-faunistico (Tav. 3A) del Piano di Gestione, individua la vegetazione ripariale lungo il Fiume Merse e la vegetazione delle ofioliti come particolari emergenze vegetazionali; lo stesso Fiume Merse e alcuni suoi affluenti sono identificati anche come aree di particolare



interesse faunistico, per la presenza di numerose specie animali di interesse per il sito, tra cui pesci e anfibi (specie di interesse per il sito in All. II della Direttiva Habitat) e altre specie di interesse comunitario e regionale (granchio di fiume, rana italica e altri anfibi).

Il Piano di Gestione del sito non riporta, per gli habitat e le specie presenti e potenzialmente presenti nell'area di intervento, criticità riconducibili alle attività oggetto dell'istanza.

Secondo la Carta degli Interventi gestionali (Tav. 6A), n. 2 punti di rilievo magnetotellurico, situati lungo il Fiume Merse, ricadono nelle *"Aree a conservazione e fasce di rispetto"*, nelle quali l'Azione 1 prevede il mantenimento delle dinamiche idrauliche naturali la destinazione della vegetazione alla libera evoluzione; i restanti punti ricadono invece in zone i cui indirizzi sono relativi alla gestione selvicolturale e agricola, non applicabile alle attività in oggetto.

Per quanto riguarda la **valutazione dell'incidenza sulla ZSC "Alta Val di Merse"**, la D.G.R. 644/2004 non individua criticità per il sito relativamente alla tipologia di attività in oggetto, mentre tra gli obiettivi di conservazione del sito indica la *"Tutela/riqualificazione degli ecosistemi fluviali e dei relativi popolamenti faunistici"* (priorità EE), la *"Tutela dell'eterogeneità del mosaico ambientale e salvaguardia degli stadi pionieri e intermedi delle successioni"* (E), la *"Tutela delle specie animali di maggiore interesse conservazionistico e ricostituzione di popolazioni vitali di lontra"*, il *"Mantenimento della continuità delle estese e ininterrotte cenosi forestali, tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità"* (M).

La D.G.R. 1223/2015, per la ZSC "Alta Val di Merse", in riferimento alla tipologia di attività in oggetto, non individua specifiche misure tuttavia sono applicabili le seguenti misure regolamentari:

- GEN\_01 - Tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie). E' comunque consentito il loro restauro ed adeguamento per motivi di sicurezza e di prevenzione e salvaguardia da dissesti idrogeologici.
- GEN\_06 - Divieto di:
  - circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod.;
  - costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati;
  - allestimento di tracciati o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 della Legge Regionale 27 giugno 1994, n. 48.Sono inoltre fatte salve, sulle piste da sci ricomprese nei Piani Provinciali approvati con le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 e in presenza di idoneo innevamento, le manifestazioni che prevedono la circolazione di motoslitte, previo esito positivo della Vinca.
- RE\_H\_02 - Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico [92A0]

La Provincia di Siena, con D.C.P. n. 25 del 23/06/2015, ha adottato il Piano di Gestione della ZSC "Alta Val di Merse", che fino al momento della sua approvazione, costituisce riferimento per il procedimento della Valutazione di Incidenza (punto 5 del deliberato).

La Carta degli Habitat allegata al Piano (Tav. 2G) segnala all'interno dell'area del permesso di ricerca gli habitat 3130, 3140, 3240, 3260, 3270, 4030, 5110, 6420, 91AA\*, 91E0\*, 91M0, 9260, 92A0, 9330, 9340 e 9540.

Tuttavia, l'unica attività che prevede interventi che potrebbero interferire con gli habitat, per la maggiore permanenza degli operatori e per la presenza di attività di scavo necessarie alla posa della strumentazione, è il

rilievo magnetotellurico, che prevede 7 punti di campionamento interni al sito, di cui 6 ricadenti negli habitat forestali 9260 e 9540 e nell'habitat arbustivo a brughiera 4030.

I rilievi sismici con mezzi Vibroseis utilizzeranno la viabilità pubblica esistente, pertanto non saranno coinvolti habitat di interesse comunitario; la posa degli strumenti di misura, che avverrà ai lati delle strade percorse, non è suscettibile di produrre interferenze di alcun tipo.

La Carta delle Aree di rilevante interesse floro-faunistico (Tav. 3A) del Piano di Gestione, individua la vegetazione ripariale lungo il Fiume Merse e alcuni suoi affluenti come particolare emergenza vegetazionale; lo stesso Fiume Merse e alcuni suoi affluenti sono identificati anche come aree di particolare interesse faunistico, per la presenza di numerose specie animali di interesse per il sito, tra cui pesci e anfibi (specie di interesse per il sito in All. II della Direttiva Habitat) e altre specie di interesse comunitario e regionale (gambero di fiume, granchio di fiume, rana italica e altri anfibi).

Il Piano di Gestione del sito non riporta, per gli habitat e le specie presenti e potenzialmente presenti nell'area di intervento, criticità riconducibili alle attività oggetto dell'istanza.

Secondo la Carta degli Interventi gestionali (Tav. 6A) tutti i punti di rilievo magnetotellurico, ricadono in zone i cui indirizzi sono relativi alla gestione selvicolturale e agricola, non applicabili alle attività in oggetto.

#### VALUTATO CHE

- l'istanza in oggetto riguarda esclusivamente attività di ricerca non invasive, afferenti alla Fase 1 del Piano dei lavori relativi alla richiesta di Permesso di Ricerca; la realizzazione di eventuali pozzi esplorativi (Fase 2) sarà oggetto di una successiva istanza sulla base dei risultati ottenuti;
- l'attività di ricerca prevista in istanza, se eseguita nelle modalità descritte dal proponente, risulta conforme a quanto disposto dagli strumenti di gestione della Riserva naturale, in quanto non prevede alcun tipo di intervento od opera né interventi sulla vegetazione, ma esclusivamente attività di campionamento e misura di carattere temporaneo coerenti con gli indirizzi gestionali delle aree interessate; per quanto riguarda il disturbo alla fauna, esso è limitato alla presenza temporanea di personale per le misure e al passaggio dei mezzi Vibroseis, quest'ultimo comunque di carattere temporaneo e localizzato in corrispondenza della viabilità pubblica esistente, e pertanto paragonabile dal punto di vista del rumore al passaggio di mezzi pesanti; dal punto di vista dell'accesso, l'istanza risulta conforme agli strumenti di gestione della Riserva naturale se la circolazione dei mezzi motorizzati interesserà i tracciati stradali pubblici come dichiarato dal proponente nelle integrazioni inviate mentre, in caso di necessità di circolazione fuoristrada, qualora compatibile, è applicabile la deroga prevista dall'art 3 comma 1 lettera f) della L.R. 48/1994;
- per quanto riguarda la valutazione di incidenza per le ZSC "Basso Merse" e "Alta Val di Merse", l'Atlante cartografico con la localizzazione dei rilievi risulta in parte incoerente con gli shapefile e contiene errori riguardo la presenza degli habitat Natura 2000; ai fini dell'istruttoria è stato pertanto fatto riferimento ai soli shapefile pervenuti con le integrazioni, analizzati in sovrapposizione con la cartografia regionale degli habitat di cui alla D.G.R. 505/2018;
- per quanto riguarda i rilievi idrogeologici e chimici, non localizzati nella documentazione presentata e quindi potenzialmente riguardanti anche le due ZSC, non si rilevano in ogni caso particolari interferenze, sia per il numero di persone coinvolte che per la durata e la modalità dei rilievi, che si svolgeranno a piedi e con l'utilizzo dei soli mezzi necessari al trasporto delle persone, che si sposteranno sulla viabilità esistente;
- per quanto riguarda i rilievi gravimetrici, analogamente, non si rilevano interferenze di alcun tipo con gli habitat, poiché i rilievi non prevedono interventi od opere di alcun tipo ma solo la presenza di personale a piedi per l'effettuazione delle misure, che avverranno appoggiando il gravimetro semplicemente a terra;
- per quanto riguarda i rilievi che richiedono una maggiore permanenza sul posto e potenzialmente più impattanti (rilievi magnetotellurici e sismici), dagli shapefile consegnati si evince che nella ZSC "Alta Val di Merse" saranno realizzati 7 rilievi magnetotellurici, un rilievo sismico su una lunghezza di circa 400 m sul

AOOGRT / AD Prot. 0666285 Data 23/12/2024 ore 16:21 Classifica P.130.040.



confine orientale del sito, in corrispondenza della S.G.R. 73 Grosseto-Siena in loc. la Rancia, e un ulteriore rilievo sismico di circa 1,2 km lungo la S.P. delle Pinete, in parte sul confine del sito e in parte interno; la ZSC Basso Merse sarà invece maggiormente interessata, con la realizzazione di 25 punti di indagine magnetotellurica, circa 12 km di indagine sismica con mezzi Vibroseis lungo strade pubbliche esistenti poste sul confine del sito e altri 8 km in strade pubbliche interne al sito; dalla sovrapposizione dello shapefile dei percorsi dei mezzi Vibroseis con la C.T.R. 1:10.000, risultano alcuni brevi tratti fuoristrada nella strada Vallerano-Montepescini e in loc. Olivello, all'interno della ZSC "Basso Merse", tuttavia tali deviazioni sono state interpretate ai fini dell'analisi dell'incidenza come meri errori cartografici in quanto il proponente dichiara nelle integrazioni fornite che i mezzi Vibroseis percorreranno la viabilità esistente ed elenca le strade pubbliche interessate, senza fare cenno a tratti fuoristrada;

- i mezzi utilizzati per il trasporto degli operatori e i mezzi con Vibroseis utilizzati per i rilievi sismici, sono limitati a poche unità e utilizzeranno la viabilità esistente, senza interferire quindi direttamente con habitat di interesse comunitario; per gli stessi motivi si ritiene trascurabile anche il disturbo sulle specie e l'interferenza con gli habitat di specie;
- complessivamente quindi le modalità di attuazione del progetto, come descritte dal proponente e con l'applicazione delle Condizioni d'Obbligo prescelte dallo stesso proponente, non sembrano produrre interferenze con le risorse, gli habitat e gli habitat di specie dei siti interessati, permettendo di escludere effetti significativi sui siti stessi, considerate anche le misure di conservazione regolamentari vigenti di cui alla D.G.R. 1223/2015 (GEN\_01, GEN\_06 e RE\_H\_02), la regolamentazione delle modalità di accesso dei mezzi motorizzati prevista dal Regolamento della Riserva Naturale e dalla L.R. 48/1994.

Dato atto che il responsabile del procedimento è la responsabile della posizione di elevata qualificazione denominata "Gestione patrimonio naturalistico ambientale – Presidio Zonale di Siena", individuata, con ordine del servizio del sottoscritto n. 5 del 11/06/2024, quale responsabile del procedimento per gli interventi che interessano il territorio del presidio territoriale di Siena;

## ESPRIME

1) il seguente nulla osta per l'autorizzazione del **"Permesso di ricerca di risorse geotermiche SAN LORENZO A MERSE"** all'interno della Riserva Naturale regionale Basso Merse, in quanto lo stesso risulta compatibile con il Regolamento dell'Area Protetta, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- per la circolazione con i mezzi motorizzati sia utilizzata la viabilità pubblica esistente;

Si precisa che:

- in caso di necessità di circolazione fuoristrada all'interno della Riserva, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del Regolamento, è applicabile la deroga prevista dall'art. 3 comma 1 lettera f) della L.R. 48/1994; dovrà, pertanto essere richiesta apposita autorizzazione a questo Settore comprensiva di richiesta di valutazione di incidenza, con indicazione dei tracciati che si intenderanno utilizzare;
- la selezione delle aree idonee alla realizzazione dei pozzi esplorativi previsti nella Fase 2 dovrà tenere conto di quanto disposto dalla L.R. 30/2015, art. 48, relativamente ai vincoli e alle attività consentite nelle Riserve naturali regionali; in particolare si evidenzia che l'art. 48 al comma 2 della L.R. 30/2015 vieta per tutte le Riserve naturali regionali *"l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento"*.

2) la seguente valutazione di incidenza ambientale effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori:

a) è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento in oggetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a patto che:

- siano rispettate le misure di conservazione regolamentari vigenti ai sensi della D.G.R. 1223/2015 ed in particolare le misure di conservazione GEN\_01, GEN\_06 e RE\_H\_02 citate sopra;
- siano applicate le seguenti Condizioni d'Obbligo dichiarate dal proponente:

- *CO\_GEN\_02: per l'accesso veicolare all'area interessata dal progetto/intervento/attività sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. La realizzazione e l'utilizzo di piste temporanee, di larghezza max. di 3 m, sarà limitata ai casi in cui sia stata verificata l'assenza di alternative di accesso tramite viabilità permanente e a condizione che il tracciato proposto non interferisca con habitat di interesse comunitario.*

- *CO\_GEN\_04: nel corso dei lavori sarà prevista l'adozione di accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto. Al termine dei lavori non residueranno rifiuti che verranno recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente.*

- *CO\_GEN\_07: al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi di aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, con eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo. A tal fine il terreno eventualmente rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori.*

- *CO\_EDI\_13: le aree di cantiere saranno chiaramente identificate e delimitate ed il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali sarà effettuato in modo tale da limitare il più possibile il danneggiamento della vegetazione circostante; a tal fine sarà previsto l'utilizzo di aree già alterate/antropizzate, se presenti.*

Si precisa che in caso di necessità di circolazione fuoristrada ai sensi della misura di conservazione GEN\_06, è applicabile la deroga prevista dall'art. 3 comma 1 lettera f) della L.R. 48/1994; la richiesta di autorizzazione ivi prevista dovrà contenere specifica richiesta di Vinca, con indicazione dei tracciati che si intenderanno utilizzare.

La presente Valutazione di Incidenza ha validità pari alla Valutazione di Impatto Ambientale

Si chiede di trasmettere il presente parere conclusivo, oltre che al richiedente, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena

DN/BA

Per il Responsabile Dott. Enrico Vignaroli  
(Il Dirigente sostituto Arch. Domenico Bartolo Scrascia)